



LawArt
Rivista di Diritto, Arte, Storia
Journal of Law, Art and History

www.lawart.it

doi: 10.17473/LawArt-2020-1-11



1 (2020) 295-306

**Gabriele D'Annunzio legislatore?
Insight e riconfigurazioni.
Conversazione con Alberto Sciumè ***

**Gabriele D'Annunzio as a Legislator?
Insights and Reconfigurations.
A Conversation with Alberto Sciumè ***

* Università degli Studi di Brescia, alberto.sciume@unibs.it

ABSTRACT. *LawArt* sollecita ad Alberto Sciumè alcune riflessioni su Gabriele D'Annunzio (1863-1938) come 'legislatore'. Il profilo del grande poeta, romanziere e drammaturgo italiano è proiettato entro l'esperienza della Reggenza italiana e della *Carta del Carnaro*, carta costituzionale che declina in modo originale il rapporto tra politica e diritto. D'Annunzio, coautore con Alceste de Ambris della Carta, si cala a tutto tondo nell'innovativo progetto. Contribuisce a farne un modello per la creazione di una rete di relazioni tra gli esponenti della cultura italiana determinati a promuovere una rigenerazione delle istituzioni politiche italiane. Una rigenerazione che prende le forme del diritto, muovendo dalla politica e attingendo alla letteratura e alla poesia.

ABSTRACT. *LawArt* discusses Gabriele D'Annunzio (1863-1938) as a 'legislator' with Alberto Sciumè. The profile of the great Italian poet, novelist and playwright is projected onto the experience of the experience of the Italian Regency in the Istrian town of Fiume and the *Carta del Carnaro*, a constitutional charter that declines in an original way the relationship between politics and law. D'Annunzio, co-author of the charter with Alceste de Ambris, is fully involved in the innovative project. He makes it a model for the creation of a network of relationships among those exponents of Italian culture, who are determined to promote a regeneration of Italian political institutions. A regeneration that takes the forms of law, moving from politics and drawing on literature and poetry.

PAROLE CHIAVE / KEYWORDS: Costituzionalismo contemporaneo, Gabriele D'Annunzio, Carta del Carnaro, Novecento giuridico / Contemporary Constitutionalism, Legal Twentieth Century

Gabriele D'Annunzio legislatore?

Insight e riconfigurazioni

conversazione con Alberto Sciumè

LawArt: «D'Annunzio legislatore» è il titolo di un convegno al quale hai preso parte, a Pescara, nel settembre scorso, in un momento di tregua dall'emergenza sanitaria ancora attuale. Forse ci voleva un punto di domanda, intendo: «D'Annunzio legislatore?». Ne sortisce un quesito volto, non tanto a mettere in dubbio la rilevanza del Vate o dell'impresa di Fiume, che hanno un peso anche 'narrativo' innegabile, quanto piuttosto a sollecitare lo sviluppo di alcuni spunti che nel corso del tuo intervento erano emersi. Spunti che paiono suggerire un ribaltamento di prospettiva, anche con riguardo a testi come la Carta del Carnaro, un'espressione verace, nella sua letterarietà, di questa diversa prospettiva.

AS: Il D'Annunzio legislatore non è certo quello che fu eletto al Parlamento nella ventesima legislatura, nella quale non risulta alcun suo intervento. È dunque alla vicenda della Reggenza di Fiume e della Carta del Carnaro che occorre guardare per cogliere le qualità del D'Annunzio legislatore: si trattò di una vicenda che vide il Vate protagonista, con Alceste De Ambris, della stesura di un documento costituzionale dal carattere fortemente innovativo e dai contenuti quasi profetici. La Carta rappresenta un documento storico esemplare di una specifica declinazione della relazione politica/diritto, le cui origini sono ascrivibili alla Rivoluzione francese e, prima ancora di essa, al modo illuministico di promuovere il cambiamento della società attraverso la progettazione di una architettura innovativa delle istituzioni.

Può sembrare paradossale ma la Carta si inserisce proprio in quel filone risalente all'illuminismo della fine Settecento: la scoperta che è dall'azione della politica, piuttosto che da quella del diritto, che scaturiscono i progressi dell'umanità.

La Carta rivela, perciò, l'esistenza di una dinamica omogenea tra i *phi-*

losophes illuministi e questi nostri legislatori novecenteschi (D'Annunzio e De Ambris), una dinamica dominata dalla medesima ambizione di realizzare un'attività di legislazione senza giuristi.

Ne origina una prospettiva che impone di guardare alla politica ed alla relazione di essa con il diritto, attribuendo alla prima la qualità di antecedente necessario del secondo, di cui essa costituisce la premessa fondativa.

LawArt: Dunque, se ho ben inteso, il capovolgimento della prospettiva sta in questo, che parlare di D'Annunzio legislatore suggerisce una prospettiva del diritto dall'alto verso il basso, mentre la performance normativa dannunziana è piuttosto rappresentazione di una prospettiva ascendente, che dal basso va verso l'alto, dalla politica e dalla cultura va al diritto. Anzi, una prospettiva in cui il diritto appare essere un quid eventuale, non necessario.

AS: Intanto credo si possa dire che, al di là degli specifici eventi che caratterizzarono la storia dell'occupazione di Fiume, la Carta del Carnaro non sia stata per nulla l'espressione di una esperienza fuori dal contesto e lontana dai connotati storici di quella concitata fase della vita del nostro Paese che prende l'avvio con la conclusione della guerra. Certamente siamo in presenza di un'esperienza eccezionale, i cui tratti però devono essere inquadrati in un orizzonte di coerenza con il contesto storico e politico in cui si colloca. Intendo dire che essa, in effetti, incarna assai bene il carattere proprio del tempo in cui viene alla luce.

Intanto, quel tempo, più o meno il decennio compreso tra la conclusione della guerra (la "vittoria mutilata") e l'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo, rappresenta una fase decisiva per la definizione del nuovo assetto costituzionale dell'Italia.

Si tratta di un tempo di passaggio, un tempo di grandi cambiamenti, dove tutte le forze presenti nel Paese sono stimolate a mettersi in movimento, magari in modo concitato, disordinato, e vogliono giocare allo spasimo la loro partita per orientare il rinnovamento delle istituzioni e quello della relazione tra di esse e l'intera società italiana nella direzione che ciascuna forza ritiene essere quella giusta. Ciò che è in gioco è infatti

l'architettura dello Stato non meno della ridefinizione del tessuto delle relazioni sociali. Si tratta di un periodo che ci appare dunque profondamente marcato in senso rivoluzionario.

In breve, in quegli anni è in gioco niente di meno della libertà e della sovranità del popolo e del loro concreto esercizio. È dunque naturale che tutti si sentano chiamati in causa.

L'avventura di Fiume rappresenta un'opportunità unica e formidabile per mettere nero su bianco il disegno di un modello di stato e di rapporto stato/società. E bisogna dire che si trattava di un'operazione sicuramente inattuabile, invece, in un'Italia intrappolata nelle maglie del datato disegno costituzionale dello Statuto albertino. A Fiume si assiste ad un'iniziativa popolare, in cui forze assai diverse si riconoscono nell'azione del Vate; possiamo dimenticare che fra coloro che, in un modo o in un altro, parteciparono all'impresa di Fiume vi furono anche economisti come Maffeo Pantaleoni, un giovanissimo Giuseppe Maranini, scrittori come Mario Carli e Giovanni Comisso, Arturo Toscanini, che proprio a Fiume si impegnò nella direzione di un concerto nel 1920, ed anche lo stesso Marinetti, pur se per un breve periodo? Dunque, questo slancio *bottom up*, per così dire, arricchì senz'altro l'avventura fiumana con la presenza di personalità significative del mondo culturale di allora. Certo, il testo costituzionale che ne scaturì seguì, per così dire, un movimento opposto, discendente (tanto che alcuni storici vedono in esso caratteri che lo avvicinano ad una carta *octroyée*), dai suoi redattori alla comunità politica di Fiume, dunque *top down*.

Però il punto che credo vada sottolineato è quello dell'innovativo disegno costituzionale che la Carta intende rappresentare, con l'essere «una Costituzione – lo scrive De Ambris a D'Annunzio il 18 marzo 1920 – che in sé accolga tutte le libertà e tutte le audacie del pensiero moderno»: era il tentativo di sostituire un modello personalistico allo stanco paradigma individualistico della tradizione costituzionale ottocentesca. Si legga il passaggio del Capo XIV (un capo centrale per comprendere lo spirito che anima la carta fiumana): «l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono».

De Ambris e D'Annunzio mettono in gioco tutto sé stessi, le loro qualità di letterati, scrittori, acuti scrutatori del loro presente, per dare forma di espressione civile e politica alla *way of life* esistenziale dannunziana. È questa strategia che li porta a 'fabbricare' una legge senza transitare dalla fucina del giurista, a realizzare un vestito, tagliato e cucito senza l'intervento del sarto.

LawArt: *Scusa se interrompo, perché seguendo la tua riflessione, non ho potuto non pensare all'importanza che assume nella Carta del Carnaro l'"arte popolare": ci vedi un elemento, un indizio di tale prospettiva ascendente?*

AS: La Carta fiumana ha al centro il lavoro, anzi, come recita il suo Capo Terzo, «la potenza del lavoro produttivo»: più che la dimensione strettamente economica del lavoro e la sua capacità di contribuire allo sviluppo dello Stato, però, ciò che emerge dal testo è il riconoscimento del lavoro come arte, come espressione fondamentale della energia creatrice presente in ogni persona e capace di determinare la piena realizzazione dell'individuo. Il vecchio modello astratto di "cittadino", troviamo ancora scritto nella lettera che De Ambris invia a D'Annunzio per trasmettergli la propria stesura del testo costituzionale, deve fare spazio al «produttore manuale e intellettuale che gli sorge accanto». Quando si legga l'ultimo punto del Capo XIV della Carta (facciamo fatica ad usare il termine comma, per un testo che in molti passaggi si allontana dagli stilemi giuridici a cui siamo usi): «Il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia ben eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo», diventa difficile non trovarvi un'eco strettissima con il *Canto di festa per Calendimaggio* che precede il nostro testo di un quindicennio: «Sol nella plenitudine è la Vita. Sol nella libertà l'anima è intera. Ogni lavoro è un'arte che s'innova. Ogni mano lavori a ornare il mondo. Glorifichiamo in noi la Vita bella!»

LawArt: *Vorrei ora poter riprendere un tema al quale abbiamo fatto cenno poco fa e che trovo molto affascinante: il parallelo del contesto politico-culturale del primo Novecento con quello dei philosophes settecenteschi, e fra*

i rispettivi milieux sociali di riferimento. Apriamo una finestra sull'orizzonte comune alle due esperienze, che mi pare particolarmente ricco di suggestioni anche per il presente.

AS: Rivoluzionaria l'avventura di Fiume, rivoluzionaria la Carta. Non soltanto, tuttavia, per il suo innestarsi negli avvenimenti che diedero luogo alla Reggenza, e nemmeno per contenuti che, magari in forme espressive più tradizionali, venivano oramai con il diffondersi nell'Europa postbellica, ma, per quanto interessa qui sottolineare, soprattutto per il procedimento che ne caratterizzò la formazione, segnato, come esso appare, dall'iniziativa individuale, solitaria, geniale di D'Annunzio e De Ambris, e tale da escludere programmaticamente la partecipazione consapevole del popolo di Fiume alla elaborazione del documento.

Si tratta di un metodo che (non ci si stupisca!) ci reimmerge nel clima che aveva caratterizzato il movimento intellettuale ed i presupposti culturali illuministici ai quali si deve la nascita delle costituzioni francesi della fine del Settecento, un clima destinato a marcare in modo indelebile l'azione legislativa dei nostri due artefici della Carta fiumana.

Sì, perché, come per gli illuministi che nella seconda metà del Settecento animarono il dibattito *de iure condendo* sul (mal) funzionamento delle istituzioni di governo del loro tempo, anche per D'Annunzio e per De Ambris i risultati (il testo costituzionale) giunsero attraverso la scelta di produrre diritto senza l'impiego di un metodo giuridico. Come per i *philosophes*, anche per i nostri due legislatori furono decisivi l'adozione di un angolo prospettico esclusivamente politico – economico, e l'accantonamento di un processo strutturato in senso giuridico.

La questione della scelta del metodo è decisiva perché da essa sarebbe dipesa la forza della Carta e la persistenza del disegno costituzionale di cui era portatrice ben oltre l'impresa fiumana. Se mai vi fosse stato, il ritorno al mondo giuridico sarebbe avvenuto dopo avere immerso le norme nel più ampio bacino di una globale riconsiderazione dell'esperienza umana e sociale alla luce dei canoni esistenziali degli autori. In ciò D'Annunzio (tra i due, soprattutto D'Annunzio) era maestro insuperabile.

Certamente, noi troviamo nella temperie dell'inizio del terzo decennio del Novecento un afflato umano lontanissimo da quello dei lumi, ma la complessità esistenziale, la volontà di far risaltare nel testo tutte le qualità della persona, che contrassegnano gli *homines novi* del primo dopoguerra si avvale delle medesime strategie costruttive adottate dai *philosophes* del Settecento all'atto di prefigurare il disegno architettonico del nuovo diritto e della nuova società.

LawArt: *Una Carta innovativa, dunque. Forse anche per questo debole?*

AS: I contenuti innovativi della Carta, "pionieristico tentativo di risposta alla crisi dello stato liberale" (riprendo qui la felice espressione che Angelo Bolaffi impiegò una ventina di anni fa per l'esperienza weimeriana) scaturiscono dall'adozione di un metodo di politica del diritto (quello illuminista e rivoluzionario), con l'impiego del quale lo stesso edificio delle istituzioni e della società liberale era stato realizzato.

Credo che questo aspetto sia importante perché ci aiuta a meglio comprendere proprio la debolezza intrinseca dei tentativi di innovazione istituzionale avviati nel primo dopoguerra e gli esiti che ne derivarono.

Come nei decenni conclusivi del secolo dei lumi, anche negli anni tra il 1918 ed il 1922 domina il convincimento, favorito dalla crisi delle stanche istituzioni politiche (quelle d'*Ancien Régime*, nel caso dei *philosophes* settecenteschi, quelle di un'Italia priva di un progetto condiviso di crescita umana, economica, sociale, per le forze che si contrapponevano l'una all'altra dopo la 'vittoria mutilata'), che solo un totale ribaltamento istituzionale avrebbe potuto mettere in moto le forze positive presenti nella società.

Si legga la riflessione di un rivoluzionario francese della prima ora, Nicolas Condorcet: «Ce n'est point dans la connaissance positive des lois établies par les hommes qu'on doit chercher à connaître ce qu'il convient d'adopter [...]».

Ecco il nocciolo della dinamica rivoluzionaria: l'ambizione di realizzare un'attività di legislazione senza giuristi, come ho detto. Quella che fu senz'altro ritenuta la forza di un disegno costituzionale tanto immaginifi-

co da apparirci, oggi, profetico, alla lunga rappresentò anche la sua debolezza.

Diciamolo con altre parole: la Carta del Carnaro è l'esito immediato di un'operazione rivoluzionaria, quella che scaturisce dalla genialità di D'Annunzio e di De Ambris, che affida al diritto il ruolo di strumento subordinato, quasi accidentale, la cui entrata in scena è rinviata ad un momento successivo a quello della protagonista azione politica; magari un intervento di poco successivo, ma pur sempre successivo, non coesistente alla definizione del disegno costituzionale.

Il metodo, tutto di matrice rivoluzionaria, finì con il costituire, però, un limite decisivo.

LawArt: Un testo lungimirante la cui debolezza parrebbe dunque consistere in uno scollamento, per così dire, fra testo e contesto. Ciò, in quanto, non solo si prescinde dal giurista nel momento creativo del diritto, ma anche la direzione ascendente di tale processo si regge su una piattaforma di consenso 'putativo', se non su un vero e proprio bias.

AS: Come è noto, molti dei contenuti della Carta appaiono anticipare soluzioni adottate dalla nostra costituzione del 1948. Uno stato incardinato sulla sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, classe sociale o religione; una completa uguaglianza civile e politica dei due sessi, libertà di pensiero, di parola, di associazione, di impresa garantite. Salario minimo garantito, assistenza in caso di malattia, pensione di anzianità, inviolabilità del domicilio, *habeas corpus*. Si tratta di scelte che esprimevano un'architettura costituzionale incredibilmente avanzata, rivoluzionaria appunto.

Nonostante tutto questo, il limite fu appunto, come è stato giustamente sottolineato da Daniela Spinelli, il metodo impiegato: «Gabriele D'Annunzio e [...] Alceste De Ambris elaborarono segretamente la *Carta* [...]», sì che essi «esclusero la partecipazione cosciente [...] della popolazione di Fiume dall'elaborazione del documento».

La nostra Costituzione repubblicana prese le distanze da simile metodo ed un altro consapevolmente ne scelse.

LawArt: *Quale?*

AS: *Quale?* La chiusura del cerchio, per così dire, ossia il radicamento nell'iniziativa popolare della costruzione di una società pluralista, progetto, questo, che innerva di sé l'intero intervento costituzionale dannunziano (radicamento necessarissimo per scendere dal disegno utopico al progetto di vita di una nazione), sarebbe avvenuto infatti quasi un trentennio più tardi, con la redazione della nostra Carta costituzionale.

Nella *Lectio degasperiana* tenuta a Pieve Tesino lo scorso 18 agosto, Marta Cartabia ha messo a fuoco questo punto nodale in modo straordinariamente lucido. Lo sottolineo con l'impiego delle parole della stessa Presidente della Corte: «Le costituzioni nascono dalla storia e vivono nella storia. Il momento della scrittura di una costituzione è un momento epico nella vita di un popolo; eppure, solo con la scrittura, la Costituzione non può garantire sé stessa. Occorrono soggetti sociali, politici e istituzionali che siano in grado di conferire alle scelte costituzionali solide fondamenta e radici robuste, capaci di reggere all'urto delle intemperie».

Nodo centralissimo, come si vede, e tale da far soffermare su di esso la nostra riflessione, per trarne indicazioni nella direzione che stiamo seguendo, ossia il fatto che la scelta fra attivazione di una fase costituente e metodo insurrezionale è questione decisiva nel processo di formazione di una costituzione; e fu questione centrale, in effetti, della fase preliminare a quella costituente, e tema dibattuto in sede di CNL, al cui interno la scelta di dare prevalenza ad un processo che privilegiasse per la formazione della Costituzione l'attivazione di un'assemblea costituente deve essere ricondotta all'azione personale e fondamentale di Alcide De Gasperi, il quale impiegò, allora, parole per noi, qui ed oggi, di grande significato sul terreno del metodo: «Non temo la parola rivoluzione, ma ne ho fastidio dopo venti anni che il fascismo, richiamandosi ai diritti della rivoluzione, ha commesso tante soperchierie e violato i diritti dei cittadini. Ad ogni modo la vera rivoluzione è la Costituente».

Non era cosa da poco. Quella soluzione consentiva di far correre nuovamente insieme ed in parallelo, sul medesimo binario, in un intreccio di

grande efficacia, le due forze in azione, politica e diritto, ricomponendo quella frattura che il Settecento rivoluzionario aveva prodotto.

Sul punto, fondamentale si rivela per noi un passaggio dei lavori della prima Sottocommissione dell'Assemblea costituente e, in particolare, di quelli svolti nel corso della notissima seduta del lunedì 9 settembre 1946, nella quale vi fu la convergenza sul fondamento personalistico da dare alla Costituzione. Il tema trattato dai costituenti è quello dei 'Principi fondativi dei rapporti civili'. In apertura di seduta, le proposte avanzate dal relatore La Pira avevano sollevato le critiche degli esponenti della sinistra presenti in Sottocommissione, in particolare di Basso e di Togliatti, che vi avevano rilevato un eccesso di dogmatismo ideologico. La Sottocommissione si trova in un'*impasse*. Il momento difficile è superato grazie all'intervento di Giuseppe Dossetti e l'intesa viene raggiunta appunto sull'individuazione della persona come elemento antropologico basilare della nuova Costituzione, un elemento necessariamente antecedente alla istituzione statale.

Vi è, dunque, un inciso dell'intervento di Dossetti, efficacissimo nel rappresentare il dopo della Costituzione, il metodo appropriato per la sua corretta applicazione, insomma per conseguire un funzionamento della Carta che tenga strettamente unite costituzione formale e costituzione materiale e che perpetui quel legame strutturale tra politica e diritto, ritrovato in sede di Assemblea costituente.

Ascoltiamo la dichiarazione di Dossetti (quasi in chiusura di seduta):

Questo concetto fondamentale dell'anteriorità della persona, della sua visione integrale e della integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale, che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti. Tale concetto deve essere stabilito non per una necessità ideologica ma per una ragione giuridica; infatti, non va dimenticato che la Costituzione non deve essere interpretata solo dai filosofi, ma anche dai giuristi. Ora, i giuristi hanno bisogno di sapere – e questo vale particolarmente quando si tratta di uno statuto, che codifica principi supremi, generalissimi – proprio per quella più stretta interpretazione giuridica delle norme, qual è l'impostazione logica che sottosta alla norma.

È dunque all'*imprinting* rappresentato dalla "impostazione logica" della norma, espressione della visione dei costituenti (in questo caso al paradigma antropologico personalistico posto a base dell'intero dettato costituzionale) che Dossetti dichiara essere necessario che l'interprete guardi. Non, perciò, a quello proprio del giurista, per quanto affascinante esso gli appaia; e ciò costui deve fare con sistematica metodicità, per svolgere correttamente il proprio compito, e tenere strettamente congiunte politica e diritto e altrettanto strettamente connesse costituzione materiale e costituzione formale.

LawArt: Torniamo a D'Annunzio e alla Carta del Carnaro come prototipo sperimentale, a Fiume come laboratorio entro il quale dar vita a progetti. Anche questa 'creatività' (non disgiunta da diversi gradienti d'utopia) pare elemento accomunante le due esperienze, e la percezione nitida di poter incidere su una tabula rasa non può non avere colpito l'estro creativo di D'Annunzio.

AS: Il D'Annunzio dell'impresa di Fiume e della Carta del Carnaro non smentisce certamente il D'Annunzio poeta e letterato: nell'una e nell'altra veste, egli esprime una carica vitale eccezionale, sicché è inevitabile che la vicenda fiumana si colori di una fortissima impronta creativa. «Non vi è luogo della terra dove l'anima umana sia più libera e più nuova che questa riva», dice il Vate in un discorso della fine del 1919, parlando di Fiume come di «città della vita». Credo si possa dire che la Carta del Carnaro intendeva essere il documento programmatico di un disegno costituzionale destinato a divenire, nell'intenzione dei suoi autori, modello per la creazione di una trama di relazioni, una rete, diremmo noi oggi, tra quegli esponenti della cultura italiana di allora che fossero decisi a promuovere una rigenerazione delle istituzioni politiche italiane. Un progetto politico, dunque, alimentato dal contributo degli intellettuali che si fossero riconosciuti nelle linee tracciate nella Carta da D'Annunzio e De Ambris.

Il 20 ottobre del 1920, da Fiume, Alceste De Ambris scrive ad Emilio Lussu (ecco un'altra figura capace di intrecciare azione politica e dimen-

sione letteraria) per esprimergli il proprio apprezzamento per il Programma di Macomer (approvato poco meno di tre mesi prima dall'assemblea dell'Associazione nazionale dei Combattenti), che al sindacalista toscano appariva straordinariamente coerente con il disegno costituzionale riprodotto nella Carta del Carnaro. Basti qui rammentare un passaggio soltanto (un passaggio iniziale che racchiude tutto un programma) di quella lettera:

Tutte le idee generali ed i postulati pratici contenuti noi li accettiamo, poiché rispondono perfettamente al concetto nostro dell'azione da svolgere nel campo sociale e politico, per la salvezza dell'Italia e per l'instaurazione di un ordine nuovo, rispondente alla necessità dell'ora storica.

‘Fare rete’, dunque, per dare impulso e organicità alle iniziative che interpreti geniali della cultura italiana di allora erano decisi a promuovere sul terreno politico.

LawArt: Alla luce di tutto quanto ci siamo detti, una provocazione conclusiva: la rivoluzione ha dunque bisogno delle belle lettere?

AS: Si è detto dei molti contenuti innovativi presenti nella Carta del Carnaro, contenuti che noi possiamo considerare quasi profetici, perché, *ex post*, li abbiamo visti accolti nella sostanza nella nostra Costituzione. Ai nostri occhi essi sono resi ancora più affascinati dal timbro lirico dell'incedere legislativo. È un fattore che accresce in me l'urgenza di una domanda. Quella della Carta del Carnaro è solo una sorta di modernità mutilata, per così dire, ossia di una modernità eccedente i tempi in cui D'Annunzio la concepì quasi nella forma di un componimento letterario? Oppure il fatto che il recupero di quei modelli personalistici sia avvenuto soltanto a distanza di quasi trent'anni non fu unicamente una questione di inadeguatezza di un testo il cui incedere letterario accentuava la difficoltà dei politici italiani di allora a comprendere le soluzioni così avanzate che il Vate aveva disegnato.

Io credo si trattò anche e forse di più proprio di questo: solo l'impiego di un differente metodo di redazione del documento costituzionale, avreb-

be permesso l'assimilazione di quei contenuti all'interno del tessuto della società italiana. Sarebbe occorso, cioè, il passaggio, veramente rivoluzionario per riprendere la formula quasi incredibile di De Gasperi, di un'azione costituente.

Del resto, i lavori della Costituente non videro forse, anch'essi, la partecipazione di tante figure del mondo della cultura?

Non possiamo negare, pur tuttavia, che, in barba a Stendhal e alla sua passione per la lettura del *Code Napoleon*, il timbro poetico che marca indelebilmente l'articolato della Carta del Carnaro non smette di esercitare su di noi un fascino difficile se non impossibile da ritrovare nei tanti testi legislativi dell'età contemporanea.